



AUDIZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004 E 1034 DI RIFORMA DELLA LEGGE N. 394/91 "LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE".

L'Ente Nazionale Protezione Animali desidera ringraziare la commissione per questa audizione. Come è noto, la mission della nostra associazione – nel nostro Paese la più antica e grande in difesa dei diritti degli animali – riguarda anche il patrimonio prezioso costituito dalla fauna e dalla biodiversità, non solo gli animali comunemente definiti di "affezione".

Vi portiamo oggi la più viva preoccupazione per la discussione in atto, nella consapevolezza che viene trattata non solo la revisione della legge sui parchi, ma anche della legge di tutela della fauna e regolamentazione della caccia, n.157/92. Materie particolarmente importanti e delicate, di cui alcune proposte di modifica prefigurano – ci duole dirlo – un autentico svuotamento ed il venir meno dello spirito originario.

Già nella scorsa legislatura l'ENPA ha seguito con grande attenzione i lavori parlamentari al riguardo, recando il proprio contributo. In questa stessa aula ha avuto modo di esprimere la sua contrarietà per quello che ha considerato un progressivo stravolgimento del testo originario da cui la commissione Ambiente aveva preso le mosse, vale a dire il disegno di legge a firma del senatore D'Alì, che nella prima redazione riguardava il tema delle aree marine protette e delle riserve marine, conducendo un'opera di opportuna integrazione della legge nazionale sui parchi.

Anche qui, non possiamo non ricordare che tale normativa è nata dopo una lunghissima gestazione culturale e politica; essa ha assicurato al nostro Paese buone regole ed una rete di aree protette rilevante sotto ogni aspetto. Possiamo affermare che, soprattutto al paragone di altre normative interne, ha raggiunto grandi risultati, nonostante la presenza di numerosi ostacoli. Costituisce uno dei pilastri della legislazione italiana, è lo strumento prioritario per la conservazione della biodiversità, sempre più messa a dura prova, anzi aggredita e depauperata dal consumo del territorio e da uno sviluppo senza adeguata pianificazione, dunque tutt'altro che sostenibile. La 394 costituisce, inoltre, forte elemento della green economy, che dovrebbe essere più attentamente valutata.

La normativa nazionale deve rappresentare un forte elemento di ispirazione per la conservazione della biodiversità anche per il territorio non oggetto di tutela, in nome del principio di naturalità diffusa.

Proprio la X legislatura che vide l'approvazione della legge sui parchi volle anche il varo della legge n. 157/92, come si è detto, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; essa rappresenta l'altro fondamento delle nostre norme in materia di ambiente, costituendo con il testo sulle aree protette un sistema normativo integrato. Quel sistema oggi purtroppo messo qui in radicale discussione nel suo complesso da alcuni dei disegni di legge, insieme alla cultura costruita nel tempo nel nostro Paese e ormai radicata nella coscienza degli italiani.



LE NORME E LO STATO DI APPLICAZIONE

Appare paradossale che il lavoro di riforma incardinato nella scorsa legislatura e attualmente ripreso prescindendo dalla conoscenza dello stato di applicazione sia della legge 394/91 che della legge 157/92. Della prima non è mai stato condotto alcun bilancio in sede istituzionale. Per la seconda, sono stati sporadicamente prodotti alcuni modestissimi documenti, che in poche pagine non avrebbero mai potuto esaurire gli aspetti di una materia tanto vasta e complessa, come è, d'altra parte, la stessa legge. Un bilancio delle due normative, serio ed approfondito, attraverso un'indagine conoscitiva, appare oggi strumento davvero necessario, anzi imprescindibile, qualunque intento di modifica il legislatore voglia nutrire. Solo così si potrebbero evidenziare elementi positivi e negativi nell'applicazione delle due normative, eventuali limiti e parti non applicate.

Per quanto riguarda la legge sui parchi, notoriamente, ne rappresentano elementi critici la scarsità dei finanziamenti, le nomine fortemente politicizzate, la subordinazione alle politiche territoriali di quella che dovrebbe rappresentare l'assoluta priorità, vale a dire la finalità della conservazione della natura, che qui vorremmo riproporre con forza e che soprattutto, negli ultimi anni, è stata progressivamente mortificata. Inaccettabile è il ritardo di alcuni strumenti conoscitivi importanti come il completamento della Carta della Natura, che ancora oggi in alcune regioni è nello stadio della rilevazione.

LA FILOSOFIA DELLA RIFORMA IN DISCUSSIONE

La conservazione, lo ribadiamo, dovrebbe essere l'obiettivo prioritario dei parchi e delle aree protette; è certamente la finalità con cui nacque la legge. Tale spirito ci sembra, purtroppo, molto lontano dalla impostazione di alcuni dei testi in discussione, che sposano una visione per così dire economicistica del territorio protetto. Una visione affermata dall'introduzione delle royalties sulle attività condotte nel parco e nelle aree contigue, quale strumento di finanziamento. Siamo di fronte al principio di sfruttamento delle risorse naturali, che nella loro stessa definizione - prospezione ed estrazione di petrolio, produzione di energia idroelettrica, cave, vendita di animali catturati o uccisi, eccetera - manifestano il loro fortissimo impatto ambientale.

E se tali provvedimenti impositivi riguardano soltanto le attività economiche già presenti, quale sarà il regime per analoghe attività future? Dal momento che non viene formulato alcun divieto, esse saranno non soltanto permesse, ma indenni da qualunque contributo!

Impatto ambientale, ma anche culturale: infatti, la natura non è più bene da tutelare disinteressatamente in quanto valore in sé, ma bene monetizzato e monetizzabile, che deve "produrre": merce. Il Parco, paradossalmente, per sopravvivere deve rinunciare alla sua



stessa ragione di esistere e questo, anche sotto il profilo della comunicazione ai cittadini, è un segnale estremamente negativo, in controtendenza nel processo di consapevolezza delle responsabilità umane nella crisi planetaria che è sotto gli occhi di tutti.

Piuttosto, in questo contesto legislativo ed in questa fase storica dovrebbero essere finalmente adottati quei divieti di cui da molto tempo si parla a salvaguardia del territorio protetto: a partire dal divieto di prospezioni ed estrazioni petrolifere, dal divieto di impianti eolici, a meno che essi non riguardino rigorosamente solo il micro eolico - non oltre i 20 kW.

Ci preoccupano anche contraddizioni che vorremmo fossero attentamente valutate, come quella costituita dal principio delle royalties e delle attività fortemente impattanti con la risorsa agricoltura, e agricoltura di qualità, che già oggi costituisce elemento tanto importante anche all'interno delle aree protette. Come si può conciliare una sana ed eccellente produzione agricola con gli oleodotti?

I parchi non sono un lusso, ma una necessità: da lì proviene l'acqua pulita per le nostre città, l'azione straordinariamente importante sul clima, la stessa possibilità di vita per le altre specie.

Quello che qui ed oggi chiediamo è dare più forza al modello originario della normativa, con una green economy che nasca dalla tutela del territorio e della biodiversità attraverso forme intelligenti di sostenibilità; una strategia di cui indubbiamente fanno parte il turismo responsabile, i marchi di qualità dei prodotti locali, l'imprenditoria giovanile, recati anche dai testi in discussione.

RETE NATURA 2000

L'inserimento normativo nel corpo delle aree protette del territorio dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previsti dalle normative europee rappresenta oggi una misura prioritaria, un atto dovuto per un sistema transnazionale coerente, una autentica rete ecologica tutelata, nell'interesse della biodiversità e della vita stessa dei cittadini. Una risorsa da valorizzare pienamente. Questa considerazione vale anche sotto il profilo turistico, nella gestione economica a livello locale.

IL CONTROLLO FAUNISTICO

Vogliamo dedicare una attenzione particolare alle modifiche prospettate da alcuni dei ddl nei riguardi della legge 157/92, nonché della 394/91 per quanto attiene alla fauna.

Le normative in vigore prevedono specifici articoli sul cosiddetto controllo faunistico in presenza di danni causati dagli animali selvatici alla biodiversità o alle attività umane: l'articolo 19 della 157/92, l'articolo 11 della 394/91.



E.N.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
ENTE MORALE



SEDE CENTRALE

Alcuni degli interventi legislativi oggi proposti dilatano enormemente la natura e le modalità del controllo, con un totale stravolgimento delle normative stesse e questo ufficialmente in nome di un vago "pubblico interesse".

Non vogliamo qui entrare nella discussione attuale su tale concetto, oggi inquadrato in un'ottica assai più vasta, anche, ad esempio, per quanto riguarda il pubblico interesse costituito dall'ambiente, strettamente legato al diritto diffuso che appartiene a tutti i cittadini. Ci interessa, piuttosto, rilevare il carattere devastante - e non è una iperbole - che il controllo faunistico che si vorrebbe introdurre rappresenta sotto diversi aspetti.

Il primo interrogativo che vorremmo porre è questo: a quali animali si applicherebbe tale regime di controllo? Il riferimento a "tutti", come si può leggere, è assolutamente inquietante. Se così fosse, la licenza di uccidere nel parco sarebbe assai più vasta, a parte ogni altra considerazione, anzi diremmo quasi piena, rispetto al territorio non protetto. Una situazione evidentemente del tutto inaccettabile ed impraticabile.

Oggi, generalmente, per i danni attribuiti agli animali selvatici, è noto come quelli più chiamati in causa siano gli ungulati - i cinghiali in primis. Si tratta di esemplari non autoctoni, che furono introdotti in Italia a cominciare dagli anni 60 per costituire più ambite prede da cerniere di quanto fosse il *Sus italicus*, il cinghiale nostrano, di piccole dimensioni, poco prolifico, portato all'estinzione da una politica venatoria sconsiderata.

Se i cinghiali, come altri ungulati, sono sul banco degli accusati, non è comprensibile la mancanza, in alcuni dei disegni di legge in esame, del divieto assoluto di ripopolamento, che dovrebbe invece costituire una misura prioritaria e per tutto il territorio nazionale. Inoltre, la politica degli abbattimenti come strumento principale, oseremo dire quasi unico, del controllo faunistico, perpetuato in tutta Italia da molti anni, si è rilevato del tutto inefficace, anzi inutile. La soluzione evidentemente è altrove, a partire dallo studio delle popolazioni animali e delle dinamiche di branco, delle risorse a loro disponibili, del ripristino delle condizioni favorevoli alla presenza dei predatori. Tra tutti il lupo, che avrebbe veramente un ruolo importantissimo nel controllo naturale degli ungulati, mentre invece è costantemente vittima di ingiustificate e barbare uccisioni, purtroppo a volte avallate anche da incaute iniziative a livello politico.

Sotto il profilo degli animali alloctoni, il nuovo testo propone l'eradicazione quale soluzione tesa a fermare il declino delle specie selvatiche che soffrono per la competizione alimentare e per l'occupazione dei siti di riproduzione da parte della fauna alloctona.

Vogliamo sottolineare che eradicazione non significa automaticamente uccisione: essa può essere praticata anche con la cattura degli esemplari e il rilascio degli stessi in centri specializzati o in ecosistemi chiusi.

Nell'accezione che purtroppo è comunemente intesa, come trapela anche da alcuni dei disegni di legge in discussione, ovvero l'eliminazione fisica degli animali, desideriamo segnalare che tale pratica susciterebbe prevedibili forti resistenze sociali e perplessità sotto vari aspetti, a



partire da quello legale costituito dalla legge 189/2004 contro i maltrattamenti e l'uccisione degli animali.

L'Europa ha sempre considerato necessaria e prioritaria la politica di prevenzione e di reperimento dei relativi dati scientifici rispetto a qualsiasi forma di controllo numerico delle specie alloctone (consistenza delle popolazioni ecc.) e le metodiche atte a scongiurare la diffusione nell'ambiente naturale di esemplari appartenenti a specie "aliene". Inoltre, e in più occasioni, è stata ribadita da organismi scientifici internazionali l'impossibilità di procedere all'eradicazione di specie ormai ampiamente diffuse nel territorio nazionale, come ad esempio la nutria o lo scoiattolo grigio.

Nel nostro Paese, manca a tutt'oggi una seria politica di prevenzione quale ad esempio quella tesa al ripristino e alla tutela di habitat favorevoli alla fauna selvatica e "ostili" a quella alloctona. Resta fondamentale l'introduzione del divieto assoluto di vendita e importazione delle specie "aliene".

Comunque, nell'applicazione del controllo sia delle specie autoctone che in quelle alloctone, è assai grave che il ricorso ai metodi ecologici, che figurano chiaramente all'articolo 19 della legge n. 157/92, non venga preso in considerazione da alcuni dei testi in discussione. Eppure dovrebbero rappresentare ormai uno strumento prioritario e come tale previsto da oltre vent'anni dalla medesima normativa. E' paradossale che la citazione marginale di tali metodi che gli stessi testi fanno, venga subordinata al finanziamento proveniente dall'uccisione degli animali del parco...

In verità, "del controllo" come sopra configurato, sono assoluti protagonisti i cacciatori, nonostante le ripetute affermazioni del divieto di attività venatoria nel territorio protetto. Questo, dunque, è il cuore della silenziosa controriforma che legittimerebbe l'ingresso delle doppiette nelle aree più riposte della natura.

Non può sfuggire l'impatto fortissimo che questa autentica attività di caccia comporterebbe sugli animali selvatici, un impatto del tutto inconciliabile con l'esigenza della conservazione. Sarebbe insostenibile il disturbo biologico recato a tutte le specie, sia quelle oggetto diretto di intervento cruento, sia quelle non direttamente interessate. L'Europa pone il disturbo biologico come uno dei rischi più gravi per la vita e per la riproduzione delle popolazioni selvatiche.

Riteniamo inoltre che ogni attività di controllo debba essere esercitata soltanto dal personale addetto del parco o dal Corpo Forestale dello Stato, e che il controllo non debba diventare il lasciapassare per un autentico esercizio di caccia, surrettiziamente condotto.

Inaccettabile è anche la modifica dell'attività venatoria nelle aree contigue. In tali delicate zone cuscinetto dei parchi, la normativa oggi in vigore prevede che essa sia riservata ai soli residenti dei comuni di zona. Invece, due dei disegni di legge vorrebbero aumentare enormemente la pressione dei fucili attraverso l'estensione dell'esercizio della caccia a tutti gli iscritti degli Ambiti Territoriali di Caccia interessati. E' da rilevare che gli ATC sono



generalmente di grandissime dimensioni e comprendono anche comuni non confinanti o ricadenti nelle aree contigue. Eclatante il caso della Campania, dove esiste un ATC unico per ogni provincia, con l'inevitabile conseguenza che tutti gli iscritti, anche se residenti in comuni molto distanti, avranno la possibilità di sparare in tale aree!

Sul sistema sopra delineato non può certo operare un sufficiente bilanciamento l'introduzione del parere vincolante dell'ISPRA, l'istituto scientifico nazionale di riferimento; i protocolli pluriennali d'intesa con gli enti parco che vengono proposti non costituiscono uno strumento di previsione efficace per un lungo lasso di tempo in quanto vari, troppi, sono gli elementi, le variabili, capaci di incidere anche entro brevi periodi sullo status delle popolazioni selvatiche - eventi climatici, zoonosi, incendi...

LA RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DEI PARCHI

Non può non lasciar perplessi l'attribuzione della rappresentanza istituzionale esclusiva dei parchi e delle aree protette a Federparchi, organismo di carattere privato. Una scelta che escluderebbe altri validi organismi, con conseguenze che riteniamo inopportune e negative.

CONCLUSIONI

L'Ente Nazionale Protezione Animali, sulla base delle considerazioni sinteticamente riportate, avanza al Parlamento una richiesta di profonda riflessione sull'opportunità di procedere a radicali mutamenti delle normative tanto rilevanti costituite dalla legge 394/91 e dalla legge n. 157/92 senza aver propedeuticamente condotto una indagine conoscitiva sul loro stato di applicazione. Molti sono i motivi di forte perplessità o contrarietà che abbiamo cercato di portare all'attenzione delle istituzioni. In un momento storico che vede la crisi ambientale dispiegata in tutti i suoi effetti, riteniamo che debba essere prestata una particolare attenzione e cautela sulle strade da percorrere.

Annamaria Procacci - Consigliere Nazionale ENPA

Andrea Brutti - Ufficio Fauna Selvatica ENPA